SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1124)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1978

Unificazione dei servizi di telecomunicazione gestiti dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La struttura attuale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è caratterizzata dalla coesistenza di due Aziende autonome, una per i servizi telefonici e l'altra per le poste e telegrafi (e i servizi radioelettrici), ambedue alle dipendenze del Ministro, coadiuvato da un unico consiglio di amministrazione ed assistito da un unico direttore generale.

Tale situazione, che rimonta alla legislazione del 1925, anno nel quale si fece luogo all'istituzione dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed alla istituzione, pressochè coeva, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si è dimostrata, nel corso degli anni, non più rispondente alle mutate esigenze, connesse sia al continuo ampliamento dei servizi, sia al progresso tecnico, scientifico e sociale.

Nè benefici sensibili sono stati ricavati dai vari provvedimenti che sono stati adottati nel corso degli ultimi decenni (istituzione dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni e delle direzioni centrali), talchè si è sempre avvertita l'esigenza di procedere ad una radicale revisione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi per adeguarli ai nuovi tempi ed alle nuove istanze poste dallo sviluppo delle tecniche organizzative e dall'elaborazione di nuovi princìpi in materia di rapporti tra la pubblica amministrazione ed il cittadino.

Tale esigenza si è tradotta nei vari tentativi fatti per addivenire alla introduzione di un nuovo sistema normativo di radicale riforma dei servizi da attuarsi, oltre che attraverso un adeguato sistema di decentramento burocratico e la semplificazione degli apparati contabili e di controllo, anche mediante l'istituzione di due aziende, una per i servizi postali e l'altra per quelli di telecomunicazioni.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Il primo di tali tentativi risale al 1952, allorchè il Parlamento ebbe ad approvare la legge 8 maggio 1952, n. 427, intesa ad attribuire al Governo una delega per la riforma delle strutture, successivamente prorogata dall'articolo 9 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181.

Senonchè il tentativo fallì in quanto il Governo lasciò trascorrere i termini della delega senza far luogo all'emanazione di alcun provvedimento.

Una successiva richiesta di delega, avanzata dal Governo nel gennaio 1959, non fu approvata dal Parlamento nel corso della legislatura.

Del pari infruttuosi sono stati gli ulteriori tentativi effettuati a decorrere dal 1964, sulla base degli studi effettuati dal comitato per la riforma dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, presieduto dal vice presidente del Consiglio *pro tempore* onorevole Nenni, che consentirono soltanto, limitatamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, un decentramento di funzioni da organo centrale ad organi periferici di nuova istituzione.

Per cui il problema è venuto più ancora ad acuirsi anche per lo squilibrio che si è determinato tra le due Aziende dipendenti, l'una delle quali ha realizzato un sistema normativo ispirato ad un accentuato decentramento, mentre l'altra è rimasta ferma negli schemi risalenti al 1925.

Data l'intima connessione esistente tra il servizio telefonico e gli altri servizi di telecomunicazioni non appare razionale che la relativa gestione sia affidata a due diverse Aziende, anche se facenti parte di uno stesso Ministero e rette da uno stesso consiglio di amministrazione.

I reciproci rapporti sono, infatti, regolati con laboriose convenzioni, la cui attuazione concreta risente negativamente della necessità d'intervento di uffici diversi, determinando, nonostante il meritorio sforzo degli esistenti organi decisionali e di coordinamento, possibilità di disfunzioni che si riflettono, principalmente:

sulla tempestività ed incisività degli interventi, di volta in volta necessari, che in atto coinvolgono la competenza di più organi decisionali;

sull'adeguatezza degli interventi stessi in relazione sia alla diversa disponibilità di bilancio delle due Aziende, sia ai diversi possibili indirizzi di sviluppo dei servizi gestiti dalle Aziende stesse;

sul razionale impiego del personale, specie di quello tecnico, che sebbene applicato a servizi omogenei e con preparazione professionale dello stesso tipo non può essere indifferentemente utilizzato in tutti i settori di telecomunicazioni così come le esigenze richiedono;

sulla utilizzazione e sull'integrale sfruttamento delle reti, degli impianti e delle relative infrastrutture tenuto conto che i mezzi trasmissivi sono gli stessi per tutti i servizi di telecomunicazioni;

sulla necessaria uniformità dei criteri da seguire nei rapporti con le società concessionarie considerato che le stesse gestiscono servizi che investono la competenza dell'una e dell'altra Azienda;

sull'univocità degli indirizzi volti a coordinare la programmazione ed il potenziamento degli impianti di telecomunicazione nazionali con le analoghe attività dei Paesi esteri.

La complessità delle problematiche sopra indicate non trova rispondenza nelle esistenti strutture a causa della loro inadeguatezza e scarsi risultati ha dato il già menzionato tentativo di unificazione, al vertice, della sola direzione tecnico-amministrativa dei vari servizi di telecomunicazione con la creazione dell'apposito Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

L'attuale assetto organizzativo di tali servizi si appalesa, infatti, come si è accennato, sempre più inadeguato alla importanza dei compiti di istituto, avuto anche riguardo alle accresciute esigenze dell'utenza, al consistente incremento degli impianti, alla massiccia entità degli investimenti occorrenti ed al rapido sviluppo delle tecniche nel settore delle telecomunicazioni.

La sempre più stretta connessione dei servizi telefonici con quelli telegrafici e radioelettrici rende ormai indilazionabile perve-

nire ad una diversa strutturazione degli organi statali preposti ai servizi stessi tanto più che, in ravvicinata prospettiva, l'evoluzione della tecnica condurrà inevitabilmente a reti integrate nelle tecniche e nei servizi.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge inteso a realizzare l'unificazione di tutti i servizi di telecomunicazioni in una unica azienda, nella quale far confluire le strutture ed il personale attualmente addetti a tali servizi.

In concreto il disegno di legge prevede la devoluzione delle attribuzioni in materia di servizi di telecomunicazione alla nuova Azienda delle telecomunicazioni, con il conseguente trasferimento a questa ultima degli organi centrali e periferici in atto preposti a tali servizi.

È prevista altresì la soppressione dello Ispettorato generale delle telecomunicazioni, organo nella cui competenza è finora rientrato il coordinamento dei servizi telegrafici, radioelettrici e telefonici gestiti dalle Aziende postelegrafoniche, alle quali ultime viene attribuita una nuova denominazione più rispondente ai compiti assegnati e cioè « Azienda di Stato per i servizi postali e di bancoposta » e « Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazione ».

Con l'articolo 3 si provvede ad istituire l'organo centrale dell'Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazione, cui viene preposto, come per tutte le altre aziende autonome, un dirigente generale di livello B; nello stesso articolo si stabilisce altresì che i direttori generali delle due Aziende sono coadiuvati, rispettivamente, da un vice direttore generale.

Per l'emanazione delle norme di dettaglio, tenuto conto del carattere prevalentemente tecnico che esse rivestono, appare opportuno ricorrere allo strumento della delega legislativa al Governo.

Con l'articolo 4 viene appunto prevista la attribuzione di delega al Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le disposizioni legislative necessarie per apportare alla legislazione vigente le modificazioni connesse alle previsioni contenute negli articoli dianzi illustrati e per regolare il trasferimento di personale dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla nuova Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

1) costituzione di un consiglio di amministrazione per quest'ultima Azienda; i poteri e la composizione del collegio saranno disciplinati analogamente a quanto in atto previsto per l'attuale consiglio di amministrazione;

2) articolazione della direzione generale della nuova Azienda in modo tale da pervenire ad una effettiva e razionale integrazione di tutti i servizi di telecomunicazione;

3) riorganizzazione e ristrutturazione dei servizi attualmente gestiti dai circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e dagli ispettorati telefonici di zona, nonchè dagli altri uffici periferici dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazione, applicando criteri di unità organizzativa a livello compartimentale, con possibilità di fusione, soppressione, trasformazione od istituzione di nuovi organi;

4) istituzione presso gli organi periferici a livello compartimentale di organi collegiali consultivi in materia di personale e di disciplina, con funzioni analoghe a quelle finora espletate dai collegi operanti in seno all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

5) individuazione degli uffici periferici che saranno posti alla dipendenza tecnica e amministrativa degli organi periferici;

6) attuazione di un ampio decentramento amministrativo che consenta di dare integrale applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Si ricorda in proposito che l'attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 ha incontrato, nell'ambito dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, gravi difficoltà per gli ispettorati di zona e per i dirigenti che in essi operano, stante la preesistente e perdurante carenza di norme attributive di specifiche competenze per materia;

7) istituzione di sezioni di ragioneria presso gli organi periferici e devoluzione dei compiti del controllo alle esistenti sezioni

della Corte dei conti ubicate nella stessa sede.

In mancanza di una siffatta disposizione, i provvedimenti adottati dai citati organi periferici dovrebbero confluire tutti presso la ragioneria centrale e l'unico ufficio di riscontro della Corte dei conti, venendo in tal modo a vanificarsi l'auspicato decentramento dei servizi;

8) trasferimento all'Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazione del personale tecnico appartenente a talune tabelle operanti esclusivamente nell'interesse dei servizi telegrafici e radioelettrici, nonchè a domanda, del personale in servizio presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che vengono incorporati nell'Azienda medesima;

9) inquadramento del personale trasferito in apposite tabelle, da istituire per un numero di posti non eccedenti la consistenza organica delle singole qualifiche di ciascuna tabella. Saranno in ogni caso salvaguardate le posizioni acquisite e le legittime aspettative del personale stesso;

10) possibilità di passaggio, sempre a domanda, di altro personale, nei limiti dei posti vacanti nelle singole qualifiche di ciascuna tabella, dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente punto 8);

11) determinazione delle preferenze ai fini dell'inquadramento;

12) disciplina degli inquadramenti, in relazione alle esigenze di servizio, attraverso tutte le necessarie modifiche tabellari, senza peraltro aumentare le dotazioni organiche complessive;

13) ristrutturazione dei ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi postali e di bancoposta, ridotti per effetto del trasferimento del personale addetto ai servizi telegrafici e radioelettrici all'altra Azienda;

14) congelamento della spesa complessiva sostenuta per il personale delle Aziende esistenti;

15) assegnazione all'Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazione degli immobili, impianti ed altri beni dell'Azienda di Stato delle poste e delle telecomunicazioni prevalentemente destinati ai servizi di telecomunicazione;

16) semplificazione dei procedimenti amministrativi;

17) regolamentazione dei rapporti tra le due Aziende per i servizi comuni e le prestazioni reciproche;

18) netta separazione tra i bilanci delle due Aziende, entrambi allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disciplina del versamento degli avanzi di gestione o della copertura dell'eventuale disavanzo.

L'articolo 5 stabilisce che sia le norme precettive, contenute negli articoli 1, 2 e 3, che quelle delegate, da emanare a norma dell'articolo 4, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della emanazione dei provvedimenti delegati.

Nell'articolo stesso è peraltro espressamente prevista la possibilità di stabilire nelle norme delegate che le procedure preparatorie al trasferimento degli organi e del personale siano effettuate con anticipo rispetto a tale data, per accelerare l'attuazione delle norme stesse.

Con l'articolo 6, infine, si stabilisce che sullo schema di norme delegate da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali, sia preventivamente acquisito il parere di una Commissione parlamentare, composta da 12 senatori e da 12 deputati.

Si precisa, da ultimo, che il disegno di legge non comporta alcun maggiore onere aggiuntivo di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le attribuzioni in materia di servizi di telecomunicazione attualmente spettanti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono devolute all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che assume la denominazione di « Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazione ».

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di « Azienda di Stato per i servizi postali e di bancoposta ».

Art. 2.

Sono trasferiti all'Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazione i seguenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

a) Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

b) direzione centrale telegrafi;

c) direzione centrale per i servizi radioelettrici;

d) segreteria speciale;

e) settori della direzione centrale per l'automazione e della direzione centrale ispezione amministrativa operanti per servizi di telecomunicazione;

f) settori delle direzioni compartimentali e provinciali operanti per i servizi di telecomunicazione;

g) circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche;

h) centrali telex e posti pubblici telex;

i) uffici telegrafici principali;

l) centri radioelettrici;

m) depositi dei materiali telegrafici e telefonici;

n) officine telegrafiche.

L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, di cui al decreto legislativo 2 aprile

1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81 e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 3.

Organo centrale dell'Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazione è la direzione generale, articolata in direzioni centrali ed uffici, alla quale è preposto un dirigente generale di livello B. Il quadro F della tabella XIII dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, è sostituito dal seguente:

QUADRO F. — *Direttore dell'Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazione*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
B	Direttore generale di azienda autonoma	1	Direttore generale delle telecomunicazioni	1
		1		

La funzione di direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, di cui al quadro A della tabella XIII dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita da quella di « direttore generale delle poste e del bancoposta ».

I direttori generali delle due Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono coadiuvati ciascuno da un vice direttore generale, con qualifica di dirigente generale di livello C, scelto tra i dirigenti delle Aziende stesse, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme

aventi valore di legge ordinaria per apportare alle strutture degli organi centrali e periferici delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le modifiche conseguenti alle disposizioni contenute nei precedenti articoli e per regolare il trasferimento di personale dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazione.

Saranno osservati, in particolare, a tale fine i seguenti criteri direttivi:

1) sarà istituito un consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazione avente poteri ed attribuzioni analoghi a quelli dell'attuale consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che sarà conseguenzialmente ristrutturato nella composizione in relazione alle distinte attribuzioni delle due Aziende;

2) l'articolazione in direzioni della direzione generale dell'Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazione dovrà essere fatta in modo da realizzare una razionale e funzionale integrazione di tutti i servizi di telecomunicazione.

Il numero delle direzioni centrali non potrà essere superiore a quello risultante dalla somma tra quelle già esistenti e quelle trasferite ai sensi dell'articolo 2;

3) saranno riorganizzati e ristrutturati i servizi attualmente espletati dai circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, dagli ispettorati telefonici di zona nonchè dagli altri uffici periferici dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazione, applicando criteri di unità organizzativa a livello compartimentale e procedendo, ove occorra, alla fusione, soppressione o trasformazione degli organi stessi od all'istituzione di nuovi organi;

4) presso l'organo periferico delle telecomunicazioni a livello compartimentale saranno istituite una commissione consultiva ed una commissione di disciplina per il personale dipendente e per quello applicato presso gli uffici della circoscrizione. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento delle predette commissioni saranno rego-

lati analogamente a quanto previsto rispettivamente per le commissioni consultive del personale ed i consigli provinciali di disciplina, istituiti presso le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

5) saranno posti alla dipendenza tecnica e amministrativa dell'organo periferico delle telecomunicazioni a livello compartimentale gli uffici periferici, attualmente dipendenti dagli ispettorati telefonici di zona, e quelli indicati alle lettere *h*), *i*), *l*), *m*) ed *n*) del precedente articolo 2.

Alla istituzione, modificazione, fusione e soppressione degli uffici periferici di cui al precedente alinea sarà provveduto con decreto ministeriale sentito il consiglio di amministrazione.

Alla istituzione di nuovi uffici dovrà corrispondere la soppressione di altrettante unità organizzative corrispondenti in una delle due Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

6) sarà attuato il più ampio decentramento amministrativo con specificazione delle materie nelle quali i dirigenti in servizio presso gli organi periferici esercitano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e le altre previste da speciali disposizioni di legge o regolamento;

7) presso gli organi periferici a livello compartimentale saranno istituite sezioni di ragioneria per il controllo amministrativo-contabile sugli atti decentrati e saranno estese ai predetti organi le disposizioni di cui all'articolo 13, ottavo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernenti le attribuzioni di controllo degli uffici decentrati della Corte dei conti;

8) sarà previsto il trasferimento alla Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazione del personale tecnico dirigente e direttivo delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni e di quello della tabella XV prevista dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e successive modificazioni, nonchè, a domanda, del restante personale dell'Amministrazione

delle poste e delle telecomunicazioni che abbia prestato servizio per almeno un quinquennio presso gli organi centrali e periferici indicati nel precedente articolo 2 e presso l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, o che, alla data del 1° settembre 1977, si trovi in posizione di comando da almeno un anno presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

9) sarà, altresì, previsto che il personale trasferito venga inquadrato in apposite tabelle di livello corrispondente a quelle di provenienza e nel limite della consistenza organica delle singole qualifiche di ciascuna tabella.

Le tabelle organiche della nuova Azienda dovranno essere strutturate osservando i princìpi generali vigenti in materia, in modo da soddisfare le effettive esigenze dei servizi e da salvaguardare le posizioni economiche e di carriera acquisite dal personale proveniente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

10) nel caso in cui, effettuato l'inquadramento, restino posti disponibili nelle singole qualifiche di ciascuna tabella, sarà previsto, per la copertura di tali posti, il passaggio, a domanda, di altro personale;

11) ai fini della precedenza nei trasferimenti a domanda dovrà tenersi conto della specializzazione dei titoli di studio, dei periodi di applicazione ai servizi di telecomunicazioni e, a parità, dell'anzianità di qualifica;

12) sarà stabilita la disciplina degli inquadramenti, delle soppressioni, riduzioni, revisioni e riunificazioni di tabelle organiche e quadri del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per la migliore rispondenza alle esigenze dei servizi, senza che ne derivi aumento alle dotazioni organiche complessive;

13) i ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi postali e di bancoposta, ridotti per effetto del trasferimento di personale previsto dai precedenti punti 8), 9) e 10) saranno ristrutturati secondo i criteri direttivi di cui al punto 9);

14) la ristrutturazione dei ruoli e l'istituzione dei nuovi ruoli non dovranno comportare nel complesso maggiori oneri a carico dei bilanci delle Aziende;

15) saranno previste le norme per disciplinare la ripartizione, tra le due Aziende, del patrimonio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, assegnando all'Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazione, che subentrerà nei correlativi diritti ed obblighi, immobili, impianti, equipaggiamenti ed altri beni in relazione alla esclusiva o prevalente destinazione di essi ai servizi di telecomunicazione;

16) saranno dettate norme per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori, secondo i criteri adottati nell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

17) sarà previsto che il trattamento di quiescenza spettante al personale dei servizi telegrafici e radioelettrici già cessato dal servizio faccia carico all'Azienda di Stato per i servizi di posta e di bancoposta mentre quello relativo allo stesso personale che sarà collocato a riposo dopo il trasferimento alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazione faccia carico a quest'ultima Azienda;

18) saranno dettate norme per regolare, mediante convenzioni approvate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i rispettivi consigli di amministrazione, i rapporti fra le due Aziende per i servizi comuni e le reciproche agevolazioni e prestazioni comprese quelle relative all'accettazione, all'inoltro ed al recapito dei telegrammi e degli avvisi telefonici, nonchè la suddivisione degli oneri di funzionamento degli organi comuni;

19) sarà previsto che i bilanci di previsione delle due Aziende di Stato saranno presentati al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e che gli eventuali avanzi di gestione di ciascuna Azienda saranno versati direttamente al Tesoro dello Stato.

Sarà, altresì, previsto che in caso di disavanzo il Ministero del tesoro corrisponderà

all'Azienda interessata anticipazioni sino all'importo massimo del disavanzo medesimo. Dette anticipazioni saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 e le norme delegate previste dall'articolo 4 avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'emanazione dei provvedimenti delegati.

Le norme delegate potranno, peraltro, prevedere che le procedure preparatorie al trasferimento degli organi e del personale siano espletate anche prima della data anzidetta.

Art. 6.

Le norme delegate previste dall'articolo 4 della presente legge saranno emanate, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro, previo parere di una Commissione composta da 12 senatori e da 12 deputati, in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei Gruppi stessi.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.